



COMUNE DI MAGASA  
Provincia di Brescia

Via Garibaldi n. 1 - 25080 Magasa (Bs) - tel.0365.745010 fax 0365.74049  
Cod. Fisc. 00571420173 - Part. I.v.a. 00570990986

**VERBALE DI  
DELIBERAZIONE NR. 21/15  
DEL 26.5.2015**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
Adunanza ordinaria Seduta Pubblica  
Seconda Convocazione

**OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)  
- ANNO 2015.**

L'anno **Duemilaquindici** addi **ventisei** del mese di **maggio** alle ore **19.30** nella sala delle adunanze consiliari. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti il **CONSIGLIO COMUNALE**.

		Presenti	Assenti
	Il Sindaco:	==	==
1.	Venturini Federico	x	
	I Consiglieri:	==	==
2.	Stefani Daniel		x
3.	Fabrizi Lucilla		x
4.	Venturini Nicolò	x	
5.	Venturini Omar	x	
6.	Bettanini Tommy		x
7.	Venturini Vittoria	x	
8.	Gottardi Remigio		x
9.	Roncetti Silvia		x
10.	Mazza Tommaso	x	
11.	Venturini Cristian		x
12.	Pace Giovanni		x
13.	Zattoni Paolo		x
	<b>TOTALE</b>	<b>- 5 -</b>	<b>- 8 -</b>

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Marilena Però il quale provvede alla redazione del presente verbale;

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Federico Venturini in qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato posto al **numero 5 dell'ordine** del giorno.

Delibera C.C. n.21 del 26.5.2015

**OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)  
- ANNO 2015**

---

L'Assessore al Bilancio illustra l'argomento.

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Premesso che il Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, ha istituito l'Imposta Municipale Propria (I.M.U.), introdotta in forma sperimentale con il Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214;

Visto l'art. 13, comma 15, del D.Lgs. n. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2011, recante disposizioni in materia di "Anticipazione sperimentale dell'Imposta Municipale Propria";

Considerato che l'art. 13 (Anticipazione sperimentale dell'Imposta Municipale Propria) del D.L. 201/2011 convertito in Legge 214/2011, sopra richiamato, attribuisce al Consiglio Comunale il potere di modificare l'aliquota di base stabilita dal decreto, con deliberazione da adottare ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446;

Viste la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014) ed in particolare l'art. 1, comma 639, che istituisce l'imposta unica comunale (I.U.C.) composta dall'imposta municipale propria (I.M.U.), dal tributo per i servizi indivisibili (T.A.SI.) e dalla tassa rifiuti (T.A.RI.);

Considerato che l'imposta unica comunale (I.U.C.) ha come presupposto impositivo, tra l'altro, il possesso di immobili collegato alla loro natura e al valore degli stessi e che la componente I.M.U. riguarda il possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;

Ricordato che, ai sensi del comma 703 dell'articolo 1 della Legge n.147/2013, l'istituzione della I.U.C. lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'I.M.U.;

Visto l'art. 1 comma 169 della Legge 296 del 27.12.2006 (Legge Finanziaria 2007), che così recita: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

Visto il comma 156 dell'art. 1 della già citata Legge 296/2006 secondo cui le aliquote I.M.U. sono stabilite dal Consiglio Comunale con propria deliberazione;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 18 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 23.07.2014, con il quale è stato ulteriormente differito al 30 settembre 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali;

Considerato che:

- l'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76 per mille, stabilendo che i Comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre punti percentuali;
- l'art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011 dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per mille per l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i Comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a due punti percentuali;
- l'art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011 dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,2 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3 bis del D.L. n. 557/1993, stabilendo che i Comuni possono variarla, in diminuzione, fino a un punto percentuale;
- Considerato inoltre che, a decorrere dal 01/01/2014:

l'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione delle categorie A/1, A/8, A/9 (art. 1, comma 707, Legge 147/2013);  
non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011 per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al medesimo comma 8 (art. 1, comma 708, Legge 147/2013);

- non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011 C.d. "Beni-Merce", ovvero i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa alla vendita;

Visto il D.L. 6 marzo 2014, n. 16 recante "Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità di servizi nelle istituzioni scolastiche" pubblicato sulla G.U. N. 54 del 06/03/2014;

Verificata la riserva di Legge a favore dello Stato per il gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, articolo 13 D.L. 201/2011;

Visto inoltre che è data facoltà ai Comuni di ridurre l'aliquota base fino allo 0,4 per mille nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti di soggetti passivi dell'Imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati;

VISTA la propria precedente deliberazione n. 14 del 09.6.2012, con la quale venivano rideterminate le aliquote e le detrazioni IMU per l'anno 2013;

VISTO il Regolamento Comunale della IUC approvato con deliberazione nr 16 del 16.9.2015;

Ritenuto di confermare, per l'anno 2015, le seguenti aliquote e detrazioni in materia di I.M.U:

1)	Aliquota ordinaria	0,87 per cento
2)	Abitazione principale dei soggetti residenti e dimoranti, unitamente alle pertinenze Detta aliquota si applica anche a <ul style="list-style-type: none"> <li>a) • ex casa coniugale del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio non risulta assegnatario di detta unità immobiliare, a condizione che il citato soggetto non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale suddetta, unitamente alle pertinenze;</li> <li>b) • unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non siano locate, unitamente alle pertinenze.</li> </ul>	0,4 per cento
3)	Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3 bis del decreto-legge 30.12.1993 n. 557 convertito con modificazioni dalla legge 26.2.1994 n. 133	0,2 per cento
4)	Immobili a disposizione (secondo case) e privi di contratto di locazione regolarmente registrato	0,87 per cento
5)	Aree edificabili	0,87 per cento

Visto il parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile del servizio ai sensi dell'articolo 49, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti favorevoli unanimi nelle forme di legge;

**DELIBERA**

1. Di confermare, per l'anno 2015, le sotto segnate aliquote e detrazioni:

1)	Aliquota ordinaria	0,87 per cento
2)	Abitazione principale dei soggetti residenti e dimoranti, unitamente alle pertinenze Detta aliquota si applica anche a	0,4 per cento
a)	<ul style="list-style-type: none"><li>ex casa coniugale del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio non risulta assegnatario di detta unità immobiliare, a condizione che il citato soggetto non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale suddetta, unitamente alle pertinenze;</li></ul>	
b)	<ul style="list-style-type: none"><li>unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non siano locate, unitamente alle pertinenze.</li></ul>	
3)	Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3 bis del decreto-legge 30.12.1993 n. 557 convertito con modificazioni dalla legge 26.2.1994 n. 133	0,2 per cento
4)	Immobili a disposizione (secondo case) e privi di contratto di locazione regolarmente registrato	0,87 per cento
5)	Aree edificabili	0,87 per cento

2. di stabilire che:

- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae la detrazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta per ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
  - per l'anno 2015 la detrazione è maggiorata di 50,00 Euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante e residente anagraficamente nell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale, fermo restando che l'importo massimo della detrazione per figli non può essere superiore ad Euro 400,00;
3. Di dare atto che, per la determinazione della base imponibile ai fini della determinazione dell'importo dovuto, si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 13, commi 3, 4 e 5, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214;
4. Di dare atto che è riservata allo Stato l'aliquota di base, pari allo 0,76 per mille, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D e che la quota di imposta risultante è trattenuta direttamente dall'agenzia delle entrate;
5. Di disporre che la presente deliberazione sia inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52 comma 2 del Decreto Legislativo n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di Previsione ai sensi dell'art. 13 comma 15 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214;
6. Di dare atto altresì che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento della IUC;

Successivamente,

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Dichiarare immediatamente eseguibile il presente verbale di deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 21 DEL 26.5.2015.

---

PARERE T.U. 18.08.2000 N. 267 ART. 49 – COMMA 1°.

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEI SERVIZIO

Per quanto di competenza:

ESPRIME

Parere favorevole ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U. 267/2000 in ordine rispettivamente alla regolarità tecnica, in relazione alla proposta della presente deliberazione;

Parere contrario alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto per i seguenti motivi: nessuno.

Magasa, 25.5.2015



Il Responsabile del Servizio  
Federico Venturini  
*Federico Venturini*

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 26.5.2015

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - ANNO 2015

\*\*\*\*\*

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
Venturini Federico  
*Federico Venturini*



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Mariena Però  
*Mariena Però*

La sujestesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Magasa, .....2.6..MAG..2015



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Mariena Però  
*Mariena Però*

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che questa deliberazione è stata pubblicata il giorno

.....4..AGO..2015  
- sul sito internet istituzionale del Comune (art. 32, commi 1 e 2, della Legge n. 69 del 18.06.2009)  
ove rimarrà esposta per 15 (quindici) giorni consecutivi

Magasa, .....4..AGO..2015



L'ADDETTO DI SEGRETERIA  
*[Signature]*

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**  
(art. 134 D.Lgs. 267/2000)

Si certifica che la sujestesa deliberazione è divenuta esecutiva il giorno .....

- decorsi 10 gg. dalla pubblicazione (comma 3 art. 134 D.Lgs. 267/2000)
- controllo di cui ai commi 1 e 2, art. 127 D.Lgs. 267/2000

Magasa, .....

IL SEGRETARIO COMUNALE

**(IN CASO DI ADOZIONE O APPROVAZIONE DI REGOLAMENTO)**

Questa deliberazione è stata ripubblicata all'Albo Pretorio in giorno ..... per 15 giorni consecutivi ed è divenuta esecutiva il giorno .....

Magasa, .....

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Magasa, .....

IL SEGRETARIO COMUNALE